

nella causa dinanzi ad esso pendente tra Buchhändler-Vereinigung GmbH e Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1 e 8 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione) composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 30 maggio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Un contratto di concessione di pubblici servizi di edizione è escluso, allo stadio attuale del diritto comunitario, dalla sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, quando anche esso sia menzionato, a motivo del suo oggetto specifico, nell'allegato I A di tale direttiva, al quale fa rinvio l'art. 8 della stessa.*

<sup>(1)</sup> GU C 355 del 9.12.2000.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

26 aprile 2002

**nella causa C-454/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano): VIS Farmaceutici Istituto scientifico delle Venezie SpA contro Duphar Internationa Research BV<sup>(1)</sup>**

**«Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»**

(2002/C 191/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-454/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte d'appello di Milano nella causa dinanzi ad essa pendente tra VIS Farmaceutici Istituto scientifico delle Venezie SpA e Duphar International Research BV, sostenuta da Consorzio Produttori Principi Attivi Generici (CPA), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric

e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechet, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodriguez e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 26 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza 25 ottobre 2000, è irricevibile.*

<sup>(1)</sup> GU C 17, del 19.1.2002.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

17 maggio 2002

**nella causa C-406/01: Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**«Ricorso di annullamento — Irricevibilità manifesta — Tardività»**

(2002/C 191/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-406/01, Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e M. Lumma, l'avv. J. Sedemund) contro Parlamento europeo (agenti: signor C. Pennera e signora E. Waldherr) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora E. Karlsson e signor J.-P. Hix), avente ad oggetto l'annullamento del combinato disposto dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26), in quanto tali disposizioni vietano la fabbricazione di sigarette destinate all'esportazione in partenza dalla Comunità europea verso paesi terzi, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissechet, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 17 maggio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 348 del 8.12.2001.

*La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con decisione 5 novembre 2001, è irricevibile.*

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 6.4.2002.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-447/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): DLD Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria (<sup>1</sup>)**

**(«Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»)**

(2002/C 191/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-447/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra DLD Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. e Repubblica d'Austria, domanda relativa, da una parte, alla questione se la normativa austriaca viola una disposizione di diritto comunitario nella parte in cui prevede la limitazione a euro 75 e 100 della franchigia doganale applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da certi paesi terzi nonché talune restrizioni quantitative per l'esenzione dalle imposte sulla cifra d'affari e delle accise applicabili ai prodotti del tabacco e, dall'altra, ai presupposti sulla base dei quali può farsi valere la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. R. Schintgen (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, il 21 marzo 2002 ha pronunciato un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, presentato il 22 marzo 2002

(Causa C-107/02)

(2002/C 191/25)

Il 22 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale tedesca, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi, alla direttiva della Commissione 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (<sup>1</sup>), per l'ambito della purificazione dei residui, della realizzazione e del risanamento di impianti di estrazione di uranio, e di quello relativo all'impiego di impianti radiologici, o comunque non avendo comunicato alla Commissione dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
2. condannare la Repubblica federale tedesca alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Dal carattere vincolante delle direttive ai sensi degli artt. 161, terzo comma, e 192, primo comma, del Trattato CEEA discende che gli Stati membri cui si rivolge la direttiva sono tenuti a trasporre nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva in modo che queste ultime spieghino la loro piena efficacia prima della scadenza del termine di trasposizione.